



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/05/2022 SEDUTA NR. 3

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022

Il VERDUCI NADIA ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il
giorno **30** alle ore 21.00 in adunanza Pubblica **Ordinaria**.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
VERDUCI NADIA	SI	BINDINI BARBARA	SI
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	SI	D'ANDREA CANIO	SI
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	SI	MAINARDI MASSIMO	SI
CARDANI ANTONIO	SI	COSTIGLIOLA GIUSEPPE	SI
NOE' GABRIELE MARIA	SI	GORGOGNONE MICHELE	SI
PAGANO MARCO	SI	CIPOLLA ORLANDO	SI
FIORIN FULVIO	SI		

Presenti : 13 Assenti : 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, EQUIZI MASSIMO.

In qualità di SINDACO, VERDUCI NADIA assume la presidenza e, constatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022

Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di*

competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTO il Regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ed in particolare il Capo IV inerente alla Tassa sui rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2018 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2019;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini

della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;

- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTI i Piani Finanziari c.d. "grezzi" 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al Prot. N. 3276 del 25/05/2022 e dalla Determinazione n. 75 del 25/05/2022 adottata dall'Area Contabile del Comune di Noviglio, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determinazione del Segretario Comunale n. 76. del 25/05/2022;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 7.7 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]"*

Art. 7.8 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

"Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: "7.7 [...] *In caso di approvazione con*

modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione";

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: **"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

a) *il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;*

b) ***la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.***

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2022 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Contabile richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Votanti n. 13;

Favorevoli: n.9;

Contrari: n.0 ;

Astenuti: n. 4 (Cipolla, Costigliola Gorgoglione, Mainardi);

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta Comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con Deliberazione n. 42 del 25/05/2022 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine della prossima approvazione delle tariffe TARI 2022 entro il termine richiamato in premessa;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Votanti n. 13;

Favorevoli: n.9;

Contrari: n.0 ;

Astenuti: n. 4 (Cipolla, Costigliola Gorgoglione, Mainardi);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 22**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Tributi**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2022

Il Responsabile di Settore

Gabriele Crociata

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Gabriele Crociata

Il presente verbale di deliberazione numero 16 in data 30/05/2022 viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VERDUCI NADIA

EQUIZI MASSIMO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Equizi Massimo in data 06/06/2022
Nadia Verduci in data 06/06/2022



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

Numero **16** in data **30/05/2022**

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022**

- È stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno **06/06/2022** al giorno **21/06/2022**;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data odierna.

Noviglio 06/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. EQUIZI MASSIMO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Equizi Massimo in data 06/06/2022